

# LA GOVERNANCE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – L'accelerazione delle procedure per le fonti rinnovabili



PNRR

LE SCHEDE

SINTETICHE

Un grande slancio verso la semplificazione in ambito energetico arriva dal capo VI della Parte II del Titolo I del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (articoli 30 – 32-*quater*).

Il decreto interviene in maniera significativa sull'incremento di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (FER), in linea con gli obiettivi nazionali di efficienza energetica contenuti nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC)<sup>1</sup> e nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)<sup>2</sup>.

Più in dettaglio, l'art. 30 va a modificare la disciplina delle autorizzazioni per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e localizzati in aree contermini, ovvero adiacenti, ad aree tutelate dalla normativa paesaggistica.

Il comma 1 introduce il nuovo comma 3-*bis* nell'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387<sup>3</sup>, disponendo la partecipazione del Ministero della cultura (MIC)<sup>4</sup> al procedimento autorizzativo unico sui progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili. Vengono qui incluse le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, localizzati in aree sottoposte a tutela, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali), nonché nelle aree contermini ai beni sottoposti a tutela.

In particolare, il citato art. 12, D.Lgs. n. 387/2003 sottopone ad una *Autorizzazione unica* rilasciata dalla regione<sup>5</sup>, al termine di un procedimento svolto in Conferenza dei servizi - alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate – tutte le attività relative a:

- costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili;
- interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione;

<sup>1</sup> Cfr. [https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/PNIEC\\_finale\\_17012020.pdf](https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/PNIEC_finale_17012020.pdf)

Al fine di individuare le opere di cui al PNIEC, è stato inserito nella Parte II del D.Lgs., 3 aprile 2006, n. 152 (cd. *Testo Unico Ambiente*), il nuovo Allegato I-*bis* recante l'elenco di opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano.

<sup>2</sup> Cfr. <https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf>

<sup>3</sup> Il decreto reca disposizioni sull'attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

<sup>4</sup> Si evidenzia che tale partecipazione è già disciplinata dal D.M. 10 settembre 2010, recante le *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili* emanate ai sensi dell'art. 12, comma 10, del D.Lgs. 167 387/2003, di attuazione della direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili (cd. RED I).

<sup>5</sup> Ovvero dalle province delegate dalla regione o, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW (megawatt), dal Ministero dello sviluppo economico.

- opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi.

L'autorizzazione unica costituisce titolo a costruire e ad esercire l'impianto. Ove necessario, inoltre, essa ha valenza di variante allo strumento urbanistico.

Il comma 2, dell'art. 30, D.L. n. 77/2021, intervenendo nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati nelle aree contermini a quelle vincolate, dispone una semplificazione ulteriore delle tutele, determinando che il MIC si esprima con parere obbligatorio ma non vincolante e che non possa attivare i rimedi<sup>6</sup> contro la determinazione di conclusione della Conferenza dei servizi.

L'articolo 31 presenta un carattere apparentemente frammentario ma pervasivo sulla disciplina ambientale e contiene una serie di disposizioni, volte a incentivare lo sviluppo di produzioni energetiche alternative al carbone.

Più in dettaglio, il comma 1 interviene sull'art. 1 del D.L. 7 febbraio 2002, n. 7 (convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2002, n. 55) novellando il comma 2-quater, lett. c), n. 3 e aggiungendovi due ulteriori commi.

Il nuovo comma 2-*quater*, lett. c), n. 3 prevede che gli impianti di accumulo elettrochimico da esercire in combinato o meno con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono considerati opere connesse ai predetti impianti, ai sensi della normativa vigente, e sono autorizzati mediante *procedura abilitativa semplificata* comunale prevista dall'art. 6 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 287, se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già esistente o autorizzato, anche se non ancora in

<sup>6</sup> Si tratta di rimedi di natura amministrativa volti a provocare un intervento della Presidenza del Consiglio dei ministri dapprima o dello stesso Consiglio dei ministri, in caso di contrasto non risolto, come descritto dalla legge n. 241/1990 art.14-*quinquies*.

<sup>7</sup> La norma in questione, rispetto all'attività di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili prevede che il proprietario o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse presenti al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Il Comune, ove nei trenta giorni sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni richieste, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. È, in ogni caso, salva la facoltà di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. Qualora l'attività di costruzione e di esercizio degli impianti sia sottoposta ad atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, l'amministrazione comunale provvede ad acquisirli d'ufficio ovvero convoca, entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza di servizi. La realizzazione dell'intervento deve essere completata entro tre anni dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata.

esercizio, e se l'impianto di accumulo elettrochimico non comporta occupazione di nuove aree.

Le due nuove norme attengono, invece, a:

- il comma 2-*quinquies* determina che gli impianti di accumulo elettrochimico (batterie) di tipo "*stand-alone*" (destinati al mero accumulo o al consumo locale) e le relative connessioni alla rete elettrica siano, di norma, esclusi dalla necessità della valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA;
- il comma 3-*ter* consente l'intervento di un apposito *comitato interistituzionale* in caso di mancata definizione dell'intesa con la regione o le regioni interessate per il rilascio dell'autorizzazione unica<sup>8</sup>.

Il comma 2 interviene, a sua volta, sull'art. 6 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, introducendo il comma 9-*bis*. In questa sede, si prevede l'applicazione della *procedura abilitativa semplificata* prevista da questa norma anche per la costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW (inizialmente fissate a 10 MW) localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale. In sede referente, la portata della norma è stata estesa anche agli impianti situati in discariche o cave, dove sia stata completata l'attività di recupero e di ripristino ambientale.

Sempre in sede referente, con i commi 2-*bis*<sup>9</sup>, 2-*ter* e 2-*quater*, sono state approvate delle modifiche orientate alla semplificazione della disciplina che consente l'installazione di pannelli fotovoltaici solari e termici sul tetto degli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici senza la previa acquisizione di atti amministrativi di assenso.

Un *focus* particolare sulla regione Sardegna arriva con il comma 3, con il fine dichiarato di realizzare il rilancio delle attività produttive nella regione. Si prevede qui che entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame, quindi anche prima della sua conversione<sup>10</sup>, vengano individuate - con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del

<sup>8</sup> Ove neanche per questa via sia possibile giungere alla definizione dell'intesa, si provvede all'autorizzazione con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

<sup>9</sup> Il comma 2-*bis* era intervenuto a modificare e semplificare l'art. 7-*bis*, comma 5, del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28. La norma, però, è stata oggetto di un successivo intervento ad opera del D.L. 1 marzo 2022, n. 17 *Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali* (ancora non convertito). La nuova norma, nel tenere ferme le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, qualifica come intervento di manutenzione ordinaria l'installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, così come la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti e le relative pertinenze. L'esecuzione di tali interventi non è, quindi, subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati.

<sup>10</sup> Detto termine non sembra, però, avere carattere perentorio.

Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - le opere e le infrastrutture necessarie alla graduale eliminazione (*phase out*) dell'utilizzo del carbone nell'Isola.

Il successivo comma 4 modifica l'articolo 60, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, per chiarire che le infrastrutture di rete che si intendono autorizzate non sono quelle per cui è stata individuata la competenza della Commissione PNIEC, ma quelle che hanno superato il vaglio di tale Commissione.

Tale disposizione consente che siano autorizzate le infrastrutture di rete facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica e della rete nazionale di trasporto del gas naturale, anche nel periodo che precede l'approvazione del primo Piano decennale di sviluppo delle rispettive reti in cui sono state inserite.

Con il comma 5, modificato in sede referente, viene introdotta un'eccezione al generale divieto di accedere agli incentivi statali de parte degli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole.

In particolare, il comma introduce nell'articolo 65 del D.L. 1/2012, tre nuovi commi da 1-*quater* a 1-*sexies*.

Ai sensi di tali nuovi commi, il divieto di accesso agli incentivi non si applica agli impianti fotovoltaici su terreni agricoli (agrovoltaici) che adottino soluzioni integrative con montaggio verticale dei moduli. Tali soluzioni devono essere innovative e i moduli devono essere elevati da terra, prevedendo anche la rotazione dei moduli stessi e comunque in modo tale da non compromettere la continuità, non solo dell'attività di coltivazione agricola, ma anche pastorale, consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale<sup>11</sup> e di precisione (nuovo comma 1-*quater*).

L'accesso agli incentivi è inoltre subordinato alla contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto su colture, risparmio idrico, produttività agricola e continuità delle attività delle aziende agricole interessate (nuovo comma 1-*quinqies*).

Infine, il nuovo comma 1-*sexies* sancisce il cessare dei benefici fruiti qualora, dall'attività di verifica e controllo, emerga la violazione delle condizioni di cui al nuovo comma 1-*quater*.

---

<sup>11</sup> L'agricoltura digitale (o agricoltura 4.0 o *smart agriculture*) consiste nell'integrazione della c.d. *agricoltura di precisione* (basata sull'utilizzo di strumenti di geolocalizzazione satellitare per la raccolta di dati relativi alla disposizione spaziale dei campi da porre a base della guida automatica satellitare dei macchinari) con un utilizzo sempre più diffuso di internet e delle tecniche di elaborazione computerizzate ai fini dell'impiego di particolari tecnologie di monitoraggio dei campi e una di una gestione condivisa dei dati.

In vista dell'accelerazione sulla semplificazione dei procedimenti di valutazione ambientale di progetti di attuazione del PNRR e del raggiungimento degli obiettivi del PNIEC, il comma 6 modifica espressamente l'Allegato 2, alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, includendo tra gli interventi di competenza statale anche gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW.

Il comma 7 sostituisce la Tabella A, allegata al D.Lgs. 387/2003 (*“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”*), che indica le soglie di potenza degli impianti a FER oltre le quali è necessaria l'autorizzazione unica.

Al fine di contribuire agli obiettivi di decarbonizzazione e di incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, viene innalzata da 20 kW a 50 kW la soglia di potenza degli impianti a energia solare fotovoltaica oltre la quale si applica l'autorizzazione unica.

In sede referente, sulla stessa Tabella A viene poi approvato l'innalzamento da 250 kW a 300 kW della soglia per l'installazione con mera denuncia di inizio attività di impianti per la produzione di energia derivante da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.

Con il comma 7-bis si dispone inoltre che le soglie per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale siano elevate a 10 MW per quanto riguarda la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici e delle opere connesse indispensabili alla costruzione e all'esercizio di tali impianti, all'interno delle aree dei siti di interesse nazionale, in aree interessate da impianti industriali per la produzione di energia da fonti convenzionali ovvero in aree classificate come industriali.

L'articolo 31-bis, introdotto in sede referente, contiene disposizioni volte ad attribuire la qualifica di *biocarburante avanzato*<sup>12</sup> ai sottoprodotti utilizzati come materie prime per l'alimentazione degli impianti di biogas utilizzati per la produzione di biometano (attraverso la purificazione del biogas). Questo, con il fine di semplificare i processi di economia circolare relativi alle attività agricole e di allevamento, nonché quelli delle filiere agroindustriali.

---

<sup>12</sup> I biocarburanti sono definiti avanzati se prodotti a partire dalle materie prime elencate nella parte A dell'Allegato 3 del decreto ministeriale 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018, che promuove l'uso del biometano avanzato e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti.



L'articolo interviene inoltre sulla disciplina dell'Autorizzazione unica per la costruzione di impianti, determinando che le misure contenute nell'art.12 del D.Lgs. 387/2003<sup>13</sup>, si applicano anche a tutte le opere infrastrutturali necessarie per l'immissione del biometano nella rete di trasporto e di distribuzione del gas naturale.

Con l'obiettivo di favorire l'attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fertilità dei suoli e favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, l'articolo 31-ter, introdotto in sede referente, modifica il comma 954 dell'art. 1 della L. 145/2018 (legge di bilancio per il 2019).

Viene in questa sede stabilito che, per accedere agli incentivi del D.M. 23 giugno 2016<sup>14</sup> per gli impianti a biogas con potenza elettrica non superiore a 300 kW di una impresa agricola o di allevamento, la loro alimentazione deve derivare "prevalentemente" dalle aziende agricole realizzatrici stesse "nel rispetto del principio di connessione ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile"<sup>15</sup>.

Intervenendo nuovamente sul D.Lgs. 387/2003, la definizione di impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili viene integrata dall'art.31-quater che specifica che sono tali gli impianti alimentati dalle biomasse e dalla fonte idraulica, anche tramite impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro, ad esclusione, per quest'ultima fonte, degli impianti ad acqua fluente, nonché gli impianti ibridi. Sempre intervenendo sullo stesso decreto, si specifica inoltre che il rilascio di autorizzazione per impianti di accumulo elettrico attraverso pompaggio puro sia di competenza del Ministero della transizione ecologica (MITE), sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) e d'intesa con la regione interessata.

Con l'art. 31-quinquies si interviene sulla semplificazione del sistema di tenuta delle scorte di sicurezza petrolifere, integrando la disciplina delle competenze dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT)<sup>16</sup>, previste nell'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012

<sup>13</sup> Si ricorda che l'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003 disciplina l'Autorizzazione Unica per la costruzione di impianti ed è stato modificato dall'articolo 30 del Decreto Legge in esame.

<sup>14</sup> Tali incentivi sono stati prorogati all'anno 2020 dal DL 162/2019 cd. "Milleproroghe" (art. 40-ter); all'anno 2021 dal DL 183/2020 cd. "Milleproroghe" (art. 12, comma 9-ter) e all'anno 2022 dal DL 228/2021 cd. "Milleproroghe" (art. 11, comma 5-septies).

<sup>15</sup> Il comma 3 dell'art. 2135 definisce *connesse* all'attività agricola le attività esercitate dall'imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità.

<sup>16</sup> Per l'Italia, le funzioni di OCSIT sono svolte da Acquirente Unico S.p.A. - società pubblica interamente partecipata dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. - le cui attività sono finanziate dagli operatori economici che

n. 249<sup>17</sup>, e introducendovi un nuovo comma 16-*bis*, ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica:

- può essere conferita all'OCSIT la facoltà di chiedere ai soggetti obbligati al versamento dei contributi di funzionamento dell'Organismo una garanzia a copertura del mancato versamento del contributo dovuto;
- può essere delegata all'OCSIT l'autorizzazione alla tenuta delle scorte all'estero e per l'estero (da parte degli operatori economici obbligati alla tenuta di tali scorte);
- possono essere apportate modifiche all'elenco dei prodotti costituenti le scorte specifiche e al loro livello e la stipulazione di opzioni contrattuali di acquisto di prodotto dell'OCSIT per la detenzione di scorte petrolifere.

L'art.32 torna sul tema dell'Autorizzazione unica, *modificando ed integrando la disciplina per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili*, con l'obiettivo di introdurre semplificazioni per le opere di modifica che comportano un incremento contenuto della potenza (*repowering*).

In dettaglio, con il comma 1 si dispone che gli interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che non comportino variazioni delle dimensioni, dell'area e delle opere connesse, sono qualificabili come modifiche non sostanziali e sono quindi sottoposte a comunicazione al Comune anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento. Parimenti, vengono assoggettati alla comunicazione al Comune gli interventi sui progetti e sugli impianti eolici e sulle relative opere connesse che, a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, sono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati. È il comma 1-*bis* dell'art. 32 ad includere alla procedura semplificata della “dichiarazione di inizio lavori asseverata” gli interventi sugli impianti eolici che comportino una riduzione di superficie o di volumi, anche quando non vi sia sostituzione di aerogeneratori<sup>18</sup>.

---

immettono in consumo prodotti petroliferi in misura tale da garantire l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario e non hanno quindi impatti sulla finanza pubblica.

<sup>17</sup> Il D.Lgs. 249/2012 recepisce la Direttiva 2009/119/UE che impone agli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte costituite da greggio e prodotti petroliferi per far fronte a crisi degli approvvigionamenti.

<sup>18</sup> Detti interventi, pertanto, non sono sottoposti né a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati.



L'articolo 32-*bis* si pone la finalità di assicurare la piena attuazione delle misure per il contrasto ai cambiamenti climatici e di perseguire entro l'anno 2030 gli obiettivi del PNIEC.

In questa direzione va la modifica delle linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili<sup>19</sup>. Gli impianti idroelettrici e geotermoelettrici aventi una capacità di generazione non superiore a 500 kW di potenza di concessione vengono assoggettati al regime dell'attività a edilizia libera.

L'articolo 32-*ter* interviene sulla disciplina per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici contenuta nell'articolo 57 del c.d. *decreto semplificazioni* (D.L. 76/2020 - L. 120/2020), non assoggettandola al rilascio del permesso di costruire e considerandola attività di edilizia libera, prevedendo altresì procedure di richiesta semplificate.

La norma, tra le altre cose, introduce il comma 14-bis al D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120) il quale specifica che ai fini della semplificazione dei procedimenti, il soggetto che effettua l'installazione delle infrastrutture per il servizio di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico presenta all'ente proprietario della strada l'istanza per l'occupazione del suolo pubblico e la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica e per le relative opere di connessione alla rete di distribuzione concordate con il concessionario del servizio di distribuzione dell'energia elettrica competente. Le procedure sono soggette all'obbligo di richiesta semplificata e l'ente che effettua la valutazione rilascia entro trenta giorni un provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'occupazione del suolo pubblico per le infrastrutture di ricarica, che ha una durata minima di dieci anni, e un provvedimento di durata illimitata, intestato al gestore della rete, per le relative opere di connessione.

A chiusura del Capo VI della Parte II del Titolo I del D.L. 77/2021, l'art. 32-*quater* dispone semplificazioni in materia di sistemi di qualificazione degli installatori per cui, i titoli di qualificazione degli installatori di impianti a fonti rinnovabili<sup>20</sup> (caldaie, caminetti e stufe a biomassa, sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, sistemi geotermici a bassa entalpia e pompe di calore), si vanno ad inserire nella visura camerale delle imprese dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio.

<sup>19</sup> L'allegato è annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010.

<sup>20</sup> Il riordino della normativa in materia di procedure di qualificazione degli installatori di impianti a fonti rinnovabili costituisce uno dei criteri direttivi della delega al Governo contenuta nell'art. 5 della L. n. 53/2021 per il recepimento della nuova Direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da FER, Direttiva 2018/2001/UE, cd. RED II, la quale, a decorrere dal 1° luglio 2021, ha abrogato la precedente Direttiva 2009/28/CE, cd. RED I.

<b>Riferimenti normativi</b>	D.L. 31 maggio 2021, n. 77 D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387
<b>Tag</b>	Autorizzazione unica, aree contermini, biogas, decarbonizzazione, FER, impianti agrovoltaici, impianti elettrici, impianti eolici, impianti fotovoltaici, impianti geotermoelettrici, biocarburante avanzato
<b>Glossario</b>	(FER) Fonti di energia rinnovabili (OCSIT) Organismo centrale di stoccaggio italiano (PNIEC) Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNRR) Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza